

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4312

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, SEGONI, TURCO

Modifiche agli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio

Presentata il 21 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le dinamiche del mercato del lavoro, e in particolare dell'occupazione, che si sono manifestate nel corso del 2016 avvengono in un contesto di crescita del prodotto interno lordo (PIL). Nel terzo trimestre del 2016 il PIL ha segnato un aumento congiunturale dello 0,3 per cento e un tasso di crescita tendenziale dell'1 per cento. L'*input* di lavoro misurato in termini di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (ULA) risulta stabile sotto il profilo congiunturale, mentre in termini tendenziali la crescita (+0,9 per cento) risulta sostanzialmente allineata a quella del PIL. Il tasso di occupazione destagionalizzato è stato pari al 7,3 per cento negli ultimi due trimestri, in recupero di quasi due punti percentuali rispetto al momento di tasso minimo (terzo trimestre 2013-2015, 4 per cento), considerando l'ultimo decennio 2007-2016, ma ancora distante di

un punto e mezzo dal momento di massimo (secondo trimestre 2008, 58,8 per cento). In questo contesto, l'insieme dei dati provenienti da fonti diverse mette in luce che nel terzo trimestre 2016 il livello complessivo dell'occupazione è cresciuto ancora su base annua e si è sostanzialmente stabilizzato a livello congiunturale.

L'11 gennaio scorso la Corte costituzionale si è pronunciata sui *referendum* abrogativi proposti dalla CGIL, sostenuti da 3 milioni di firme, giudicando inammissibile il quesito che puntava a restaurare una vecchia versione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 (in tema licenziamenti illegittimi) e dando il via libera agli altri due quesiti: l'abolizione dei buoni lavoro (più noti come *voucher*) e il rafforzamento della solidarietà nella responsabilità contributiva tra committente e appaltatore. Si tratta, a ben vedere, di buoni lavoro usati per pa-

gare attività accessorie che hanno un valore nominale di 10 euro (di cui 7,50 netti per il lavoratore e il resto destinato in parte alla contribuzione a favore della gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale-INPS, in parte in favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, per una piccolissima percentuale, alla gestione del servizio). Tali tipi di prestazione sono quasi del tutto « isolate » nel senso che non rilevano per la posizione fiscale del lavoratore né per il computo dell'organico aziendale.

I *voucher* sono nati nel 2003 ma sono entrati in funzione cinque anni più tardi per poi venire legalizzati con la legge Fornero che ha esteso il novero dei lavoratori che possono essere pagati con i *voucher* e ha escluso il riferimento all'occasionalità della prestazione. Il fatto che dal 2010 i *voucher* siano acquistabili in tabaccheria, nelle banche popolari o presso gli uffici postali ha scatenato un dibattito intorno al loro ruolo schierando, da un lato, quanti sostengono che lo strumento sia utilizzato impropriamente da committenti senza scrupoli in sostituzione di contratti più stabili e, dall'altro, coloro che invocano l'utilità di un meccanismo agile per compensare prestazioni occasionali, altrimenti difficilmente remunerabili quali potrebbero essere i piccoli lavori domestici o agli interventi di manutenzione minuta.

I lavori atipici, specie in certi settori e per alcuni tipi di lavoratori, rischiano di diventare « *the new normal* », garantendo l'accesso al mercato del lavoro a gruppi tradizionalmente esclusi e offrendo schemi molto flessibili alle due parti contrattuali, ma si prestano spesso a gravi abusi e finiscono per determinare insicurezza sociale. Il ruolo del rapporto di lavoro per come lo si è inteso finora (subordinato, a tempo pieno e prolungato), volto a fornire stabilità di occupazione e reddito, in cambio di « obbedienza » alle direttive aziendali e « fedeltà » al proprio datore di lavoro, subisce una forte erosione, probabilmente irreversibile e la terziarizzazione dell'economia, unita al progresso tecnologico e alla pressione della competizione su scala globale, sta ridisegnando i contorni del mondo

del lavoro. In un panorama del genere i *voucher* sono il sintomo di un sistema malato ed è per tali ragioni che sarebbe necessario capirne l'efficacia e se davvero sono uno strumento utile per comprimere gli spazi in cui prolifera il sommerso o, al contrario, comportano il rischio che, pur in presenza di un sistema rinforzato di tracciabilità e di ispezione, nell'uso comune abbiano finito per rappresentare uno scudo legale per imprenditori dediti al nero. Dalla nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione, in cui vengono documentati i primi risultati di un complesso programma di attività finalizzato a produrre informazioni armonizzate, complementari e coerenti, dati disponibili fino al terzo trimestre 2016, già rilasciati nei comunicati delle singole istituzioni e di alcuni nuovi indicatori realizzati *ad hoc* per arricchire e rendere più coerente il quadro delle principali dinamiche del mercato del lavoro, risulta che nei primi nove mesi del 2016 i *voucher* venduti sono stati 109,5 milioni, il 34,6 per cento in più rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente; i *voucher* riscossi per attività svolte nel 2015 (quasi 88 milioni) corrispondono a circa 47.000 lavoratori annui *full-time* e rappresentano solo lo 0,23 per cento del totale del costo lavoro in Italia. Il numero mediano di *voucher* riscossi dal singolo lavoratore che ne ha usufruito è 29 nell'anno 2015 e significa che il 50 per cento dei prestatori di lavoro accessorio ha riscosso *voucher* per 217,50 euro netti al massimo. Tuttavia, approfondendo l'identità degli erogatori e dei percettori di *voucher*, emerge un discostamento dal paradigma classico del lavoro accessorio perché i buoni non stanno fungendo da strumento di pagamento « al dettaglio », dal momento che non vi fanno ricorso le famiglie ma, in larga parte, le imprese, soprattutto nei settori alberghiero, del commercio e della ristorazione, così come nell'industria e nel terziario. Spesso tra prestatore e committente, nel corso dello stesso anno, si realizza la commistione con un rapporto di lavoro più stabile (dipendente a termine) e tale indizio fa ipotizzare che, in certi casi, si sia in presenza di un contratto di lavoro

subordinato mascherato, vale a dire inquadrato in modo improprio e male retribuito.

La presente proposta di legge è diretta a predisporre limiti all'utilizzo mensile dei *voucher* qualora sia evidente che, se nello stesso mese il datore di lavoro ha utilizzato lo stesso lavoratore per molte ore, il *voucher* ha sostituito un contratto di lavoro dipendente. Inoltre, l'obiettivo della presente proposta di legge è quello di prevedere una nuova disciplina dei controlli e

delle sanzioni facendo pervenire direttamente all'INPS i messaggi di attivazione dei *voucher* in modo che a quest'ultimo corrisponda effettivamente il numero di ore lavorative svolte e di limitare l'utilizzo dei *voucher* ad alcune categorie di lavoratori, quali i pensionati e i percettori di sostegno al reddito, e ad alcuni settori, limitandone fortemente l'utilizzo da parte delle imprese e della pubblica amministrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Limiti all'utilizzo dei buoni lavoro).

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi di importo complessivamente superiore a 7.000 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo annuo di 7.000 euro nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per una durata mensile non superiore a cinquanta ore e per compensi di importo complessivamente non superiore a 2.000 euro nel corso di un anno civile. Qualora sia superato il limite di 50 ore mensili, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Gli importi indicati nel presente comma sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Le prestazioni di lavoro accessorio di cui al comma 1 possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti titolari di trattamenti di pensione e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito. Per i percettori di tali prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito il limite complessivo annuo di cui al comma 1, primo periodo, è ridotto a 3.000 euro; l'importo è rivalutato annualmente ai sensi del comma 1, quarto periodo. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli

accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Le imprese e le pubbliche amministrazioni non possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio rese da un numero di lavoratori superiore, per ciascun anno, a un terzo del numero medio dei dipendenti in servizio nel corso del medesimo anno ».

ART. 2.

(*Controlli*).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Il committente, oltre alla comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 49, è tenuto a trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella comunicazione relativa alla dichiarazione di inizio attività inviata all'INPS mediante procedura telematica o attraverso il centro di contatto telefonico, i messaggi di attivazione dei buoni orari, in modo da assicurare la corrispondenza tra essi e il numero di ore lavorative di durata della prestazione.

1-ter. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma *1-bis* si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro.

1-quater. È fatto obbligo all'INPS di provvedere celermente all'aggiornamento delle posizioni contributive dei soggetti che svolgono prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del presente decreto ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0050190